



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: MONTALTI MATTEO

Relatore : FREGA MIRCO

PROPOSTA di deliberazione di GIUNTA N° 143 del 31/07/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E IL SIG. A. C. RELATIVO AL RICORSO R.G.R. 189/2024 PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI RAVENNA
-----------------	---

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E IL SIG. A. C. RELATIVO AL RICORSO R.G.R. 189/2024 PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI RAVENNA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 14.10.2020 il Comune di Russi disponeva la notifica nei confronti del Sig. A. C. degli avvisi di accertamento nn. 999352, 999353, 999354 e 999355 del 14.10.2020 relativi all'omesso versamento IMU, annualità 2015-2018, per l'immobile di sua esclusiva proprietà sito nel territorio del Comune di Russi (RA), alla via Molinaccio Provinciale n. 129 (foglio n. 36, particella numero 373, sub. n. 3, categoria A07) e per la relativa unità pertinenziale (foglio 36, particella numero 373, sub. n. 1, categoria C/06);
- in data 26.10.2020 il Sig. A. C. presentava richiesta di riesame in autotutela dei provvedimenti di cui sopra;
- il Comune di Russi, esercitando l'istituto del silenzio rigetto, negava il riesame ritenendo non accoglibili gli elementi forniti dal contribuente a suffragio dell'istanza;
- in data 11.05.2023, stante il mancato pagamento dei sopra citati avvisi di accertamento, il Comune di Russi disponeva l'invio a ruolo incaricando contestualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione del recupero delle somme dovute;
- in data 21.12.2023, per mezzo dei propri Procuratori, il Sig. A. C. inoltrava nuova istanza di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento con contestuale richiesta di sgravio dei corrispondenti ruoli;
- in data 18.01.2024, il Comune di Russi comunicava il rigetto dell'istanza;
- in data 23.02.2024, sempre per mezzo dei propri Procuratori, il Sig. A. C. inoltrava richiesta di riesame in merito al rigetto della propria istanza di annullamento in autotutela;
- il Comune di Russi, conformandosi con l'orientamento espresso in precedenza e ritenendo non percorribile il riesame dell'istanza, optava nuovamente per respingere l'istanza esercitando l'istituto del silenzio rigetto;

Dato atto che in data 17.06.2024 è stato notificato al Comune di Russi il ricorso presentato dal Sig. A. C. innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Ravenna avverso il tacito rifiuto del Comune di Russi formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela nonché avverso l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero delle somme dovute al Comune precedentemente inviate a ruolo;

Precisato che:

- la pretesa impositiva degli avvisi di accertamento oggetto del contendere risultava basata sull'impossibilità di applicare il concetto di "abitazione principale" all'immobile oggetto di accertamento stante la mancanza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo agli altri componenti del nucleo familiare del proprietario;
- tale pretesa, pur perfettamente legittima all'epoca dei fatti, è stata successivamente dichiarata incostituzionale a fronte della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che ha espressamente previsto, ai fini dell'esenzione IMU per l'immobile adibito ad abitazione principale, che fosse sufficiente la presenza dei sopra citati requisiti solo in capo al possessore dell'immobile e non più anche al resto del proprio nucleo familiare;

Richiamato il vigente quadro normativo e giurisprudenziale in materia di IMU e contenzioso tributario e in particolare le modifiche apportate dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 219 del 30.12.2023 allo "Statuto dei diritti del contribuente" (Legge n. 212 del 27.07.2000) e al D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992;

Dato atto che alla luce di tale contesto, letto in combinato con quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 in merito alla pretesa tributaria originale, l'annullamento in autotutela si configura ora come un atto opportuno volto a tutelare una sopravvenuta ragione di rilevante interesse pubblico dovendo l'Ente rivedere una condotta che, pur legittimamente posta in essere in precedenza, risulta ad oggi incostituzionale;

Richiamato il carteggio assunto agli atti dell'Ufficio intercorso con l'Avv. Zanasi dal quale risulta che l'eventuale costituzione in giudizio comporterebbe un concreto ed elevato rischio di soccombenza, dato di fatto come certo stante l'acclamata incostituzionalità della pretesa tributaria;

Considerato che:

- anche in caso di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento originari, il Comune di Russi sarebbe comunque tenuto a costituirsi in giudizio chiedendo l'estinzione del contenzioso per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese sostenendo di fatto un costo relativo a parte delle spese di lite nonché al compenso per il legale affidatario della rappresentanza in giudizio;
- la Giunta Comunale, nella seduta del 18.07.2024, esprimeva parere favorevole in merito alla possibilità di esperire, nel reciproco interesse delle parti, un tentativo di definizione bonaria della lite al fine di chiudere celermente il contenzioso tributario evitando ulteriori danni economici;

Dato atto che a seguito di comunicazione informale intercorsa tra le parti:

- il Comune di Russi constatava l'avvenuta costituzione in giudizio da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il Comune di Russi, comunicava al ricorrente la propria volontà di giungere ad una definizione bonaria della lite proponendo nel contempo la possibilità di ricorrere ad una soluzione transattiva, senza che ciò implichi ammissione di responsabilità ovvero riconoscimento di diritti, volta ad evitare il proseguo del contenzioso tributario e l'esborso di ulteriori oneri economici;
- il Sig. A. C. si dichiarava, per mezzo dei propri Procuratori, disponibile alla risoluzione bonaria della controversia mediante il ricorso ad una soluzione transattiva;
- si procedeva pertanto alla stesura di una proposta di accordo tra le parti;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono ulteriori contenziosi che possono insorgere fra loro;

Dato atto che:

- l'eventuale compenso del legale per la rappresentanza dell'Ente in caso di costituzione in giudizio è stimato in circa € 3.000,00 a fronte di un'analisi condotta sulla base dei costi di precedenti affidamenti nell'ambito di simili contenziosi tributari;
- l'ammontare delle spese legali ad oggi sostenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione per la propria costituzione in giudizio, come da carteggio assunto agli atti dell'Ufficio, ammonta ad un massimo di € 1.496,16;
- l'ammontare delle spese di lite, al netto del compenso per i legali delle parti in caso di eventuale soccombenza, ammonta ad oggi alle sole spese vive, quantificate in € 248,75 corrispondenti al costo del contributo tributario unificato e delle spese di notifica;

Considerato che:

- il Comune di Russi, con protocollo n. 11898 del 31.07.2024, per le ragioni di cui sopra ufficializzava formalmente la proposta di accordo transattivo già informalmente concordato tra le parti prevedendo:

- da parte del Sig. A. C. l'impegno a presentare rinuncia al ricorso con contestuale compensazione a suo carico delle spese di lite (competenze legali e spese vive);
- da parte del Comune di Russi l'impegno:
 - all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto del contendere;
 - al contestuale scarico dei corrispondenti ruoli presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - al rimborso a favore della controparte di una quota quantificata in € 124,37 pari al 50% delle sole spese vive (contributo unificato e spese di notifica);
 - all'accollo delle spese ad oggi sostenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione, stimate in un massimo di € 1.496,16 relative alle spese legali di costituzione in giudizio, nell'eventuale caso in cui ne venisse disposto il pagamento a carico del Sig. A. C.;
- il Sig. A. C., con protocollo n. 11899 del 31.07.2024, comunicava per il tramite dei propri Procuratori la formale accettazione dell'accordo transattivo nei termini come sopra formulati;

Dato atto che:

- la definizione bonaria del contenzioso in questi termini risulta indubbiamente la soluzione economicamente più conveniente per l'Ente in quanto, se si esclude l'ipotesi di vittoria del contenzioso considerata altamente improbabile, l'alternativa di procedere comunque con l'annullamento in autotutela per poi costituirsi in giudizio chiedendone l'estinzione per cessazione della materia del contendere porrebbe in ogni caso a carico del Comune di Russi la compensazione delle spese vive ma aggravate dal costo che l'Ente sarebbe chiamato a pagare come onorario del proprio legale di fatto necessario per la rappresentanza in giudizio;
- tale costo, stimato in circa € 3.000,00, risulterebbe notevolmente più alto rispetto alle spese da sostenere concludendo la transazione come sopra formulata anche nel caso in cui il Comune fosse chiamato a rifondere per intero le spese legali sostenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Considerato inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del Codice Civile - porre fine a una lite - previsti a fondamento di un accordo transattivo e che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti;

Visto l'allegato atto di transazione concordato fra il Comune di Russi e il Sig. A. C. (**Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole n. 04/2024 dell'Organo di Revisione che si allega alla presente deliberazione (**Allegato B**) quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l'atto di transazione fra il Comune di Russi e il Sig. A. C. per la definizione della controversia sorta in seguito alla presentazione del ricorso R.G.R. 189/2024 innanzi

alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Ravenna allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (**Allegato A**);

2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari alla sottoscrizione dell'atto di transazione autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di dare atto che le somme necessarie in caso di positiva conclusione della transazione, quantificate in complessivi € 1.620,53 di cui € 124,37 per il rimborso della quota del 50% delle spese vive ed € 1.496,16 per l'eventuale accollo delle spese legali sostenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione, risultano già stanziati nel Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024, al cap. 10943, P.d.C. U 1.10.05.04.001;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stante la necessità di provvedere quanto prima.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E IL SIG. A. C. RELATIVO AL RICORSO R.G.R. 189/2024 PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RAVENNA

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 31/07/2024

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E IL SIG. A. C. RELATIVO AL RICORSO R.G.R. 189/2024 PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RAVENNA

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI**

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 31/07/2024